

Berna/Lucerna, 12 novembre 2021

## **Raccomandazioni delle associazioni nazionali CSFP e CUA I per rafforzare la collaborazione tra uffici cantonali della formazione professionale<sup>1</sup> e uffici cantonali AI per accompagnare adolescenti e giovani adulti nella Transizione I**

### **1. Situazione di partenza**

Con l'attuazione dell'attuale revisione «Ulteriore sviluppo dell'AI» gli uffici AI cantonali disporranno dal 1° gennaio 2022 di nuove basi legali per accompagnare adolescenti e giovani adulti. I nuovi strumenti di integrazione professionale sono finalizzati a sostenere precocemente le/i giovani a rischio di invalidità nel loro percorso verso il mercato del lavoro e ad accompagnarli con maggiore impegno nelle Transizioni I e II.

Due fasi dell'ulteriore sviluppo riguardano la collaborazione interistituzionale tra uffici della formazione professionale e uffici AI a livello cantonale:

- cofinanziamento delle prestazioni del Case management Formazione professionale (CMFP) da parte degli uffici AI
- cofinanziamento di prestazioni aggiuntive nelle formazioni transitorie da parte degli uffici AI

Per poter realizzare queste nuove offerte nei Cantoni, gli uffici AI e quelli della formazione professionale devono elaborare le relative convenzioni di collaborazione. Con il presente documento le associazioni CSFP e CUA I desiderano fornire ai loro membri un aiuto per l'elaborazione di tali convenzioni.

### **2. Basi legali**

La revisione della legge sull'assicurazione d'invalidità (LAI) entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. In base al calendario dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sull'attuazione dell'«Ulteriore sviluppo dell'AI», la relativa ordinanza (OAI) e la «Circolare sui provvedimenti d'integrazione professionali dell'assicurazione invalidità» (CPIPr) dovrebbero essere approvate nelle prossime settimane, entrando analogamente in vigore il 1° gennaio 2022.

---

<sup>1</sup> In alcuni Cantoni, come ad es. Zurigo, le formazioni transitorie o i CMFP non fanno capo agli uffici della formazione professionale, pertanto di seguito si intende sempre l'autorità superiore cantonale competente.

	Case management Formazione professionale <sup>2</sup>	Formazioni transitorie cantonali
<b>Legge (LAI)</b>	Art. 68bis cpv. 1bis e 1quater LAI	Art. 68bis cpv. 1ter e 1quater LAI
<b>Ordinanza (OAI)</b>	Art. 96bis e 96ter OAI	Art. 96bis e 96quater OAI
<b>Circolare (CPIPr)</b>	Cap. 2 (Rilevamento tempestivo) Cap. 27.1 e 27.3 (Convenzioni)	Cap. 8 (Formazioni transitorie) Cap. 27.1 e 27.2 (Convenzioni)

### 3. Procedura

Le due associazioni hanno svolto consultazioni in un gruppo di lavoro misto, collaborando di concerto in modo orientato alle soluzioni con l'obiettivo di stilare due modelli di convenzione per i Cantoni, uno per il CMFP e uno per le formazioni transitorie. Il presente documento è il frutto di tale lavoro comune.

Con il crescere della comprensione reciproca è diventato sempre più evidente che un modello di convenzione per la parte CMFP non è utile, poiché le relative condizioni di partenza nei Cantoni sono troppo diverse (per ulteriori dettagli vedere al punto 5, in particolare il punto 5.6). Le due associazioni hanno invece deciso di elaborare le presenti raccomandazioni in modo che le discussioni condotte a livello nazionale non debbano essere ripetute nel dettaglio anche a livello cantonale. Per il settore delle formazioni transitorie è stato possibile redigere un modello di convenzione (per ulteriori dettagli vedere al punto 6, e in particolare l'allegato).

### 4. Terminologia AI e formazione professionale

Le consultazioni nel gruppo di lavoro misto hanno dimostrato che i due settori "AI" e "formazione professionale" utilizzano in parte termini molto diversi oppure, cosa ancora più problematica, gli stessi termini per contenuti diversi (ad es. «formazione transitoria»). Questo può creare confusione. Poiché tuttavia la base legale è costituita dalla LAI, si dovrebbe lavorare in modo coerente con i concetti dell'AI. Altrimenti il collegamento con la base legale non è più preciso e possono insorgere difficoltà nel finanziamento. Perciò si fornisce di seguito un glossario che dovrebbe facilitare la comprensione reciproca.

<sup>2</sup> Nelle basi legali si utilizza il termine neutro "Servizio di coordinamento cantonale" poiché non tutti i Cantoni dispongono di un Case management Formazione professionale. Grazie a tale formulazione neutra gli uffici AI sono in grado, se necessario, di stipulare una convenzione in materia con altri attori cantonali.

Terminologia AI	Terminologia formazione professionale	Osservazioni
Formazione transitoria, o formazione transitoria cantonale	Soluzioni transitorie e offerte di avviamento alla professione nella Transizione I	Nel settore AI l'espressione «formazione transitoria cantonale» viene utilizzata come pars pro toto per diverse offerte di avviamento alla professione nella Transizione I. Anche nel settore formazione professionale l'espressione «formazione transitoria» non è chiaramente definita benché sia utilizzata nel settore. Soluzioni transitorie e offerte di avviamento alla professione nella Transizione I vengono considerate cantonali anche se fornite da terzi grazie a un mandato di prestazioni. Nei Cantoni in cui le formazioni transitorie vengono finanziate anche dai Comuni, l'ufficio AI decide come sostenere i partner.
Passaggio I	Transizione I (in lingua tedesca <i>Nahtstelle I / Übergang I</i> )	Passaggio dalla scuola dell'obbligo alla formazione professionale. In alcuni Cantoni di lingua tedesca si utilizza prevalentemente il termine <i>Nahtstelle I</i> , in altri <i>Übergang I</i> .
Passaggio II	Transizione II	Passaggio dalla formazione professionale al mercato del lavoro
Rilevamento tempestivo	Riesame a partire dal momento in cui il CMFP è competente (limite di età)	L'AI fissa a 13 anni il limite inferiore di età per il rilevamento tempestivo. Al riguardo i CMFP nella maggior parte dei Cantoni non sono competenti. Nelle convenzioni tra ufficio AI e CMFP si deve quindi tener conto del limite inferiore di età previsto nel Cantone per il CMFP. In caso di rilevamento tempestivo di allieve e allievi più giovani, l'AI collabora con la scuola dell'obbligo (vedere anche punto 5.6 Sfide).

## 5. Case management Formazione professionale (CMFP)

### 5.1 Mandato del CMFP (nel quadro della convenzione tra AI e CMFP)

Il CMFP sostiene l'ufficio AI nel rilevamento tempestivo mirato e nell'accompagnamento di adolescenti e giovani adulti a rischio di invalidità nella Transizione I.

### 5.2 Prestazioni del CMFP

Le prestazioni concrete devono essere formulate a livello cantonale tra ufficio AI e ufficio della formazione professionale. Di seguito alcuni esempi di possibili prestazioni finalizzate al rilevamento tempestivo:

- rafforzamento delle conoscenze in merito all'AI e regolari colloqui con la persona di contatto dell'ufficio AI
- accompagnamento della/del giovane fino all'annuncio all'AI
- accertamento della situazione della/del giovane per quanto riguarda la richiesta di prestazioni/ l'annuncio all'AI
- informazione e consulenza per la/il giovane e per i genitori in merito all'AI
- partecipazione al primo colloquio presso l'ufficio AI
- ulteriori consulenze e accompagnamento per la/il giovane, le/i giovani in collaborazione con l'ufficio AI dopo il primo colloquio presso l'ufficio AI
- consulenze per scuole dell'obbligo e scuole professionali, per il personale docente o per altre persone coinvolte, ad es. pediatre/i, in merito alle prestazioni dell'AI o su come gestire giovani con problematiche complesse
- ecc.

### 5.3 Risorse dell'ufficio della formazione professionale

L'AI sostiene i CMFP grazie a un finanziamento orientato all'offerta, vale a dire che ogni anno l'ufficio AI può mettere a disposizione dell'ufficio cantonale della formazione professionale un importo fisso con un limite massimo definito dall'UFAS. Grazie a tali mezzi finanziari l'ufficio della formazione professionale finanzia le ulteriori necessarie risorse in termini di personale.

### 5.4 Risorse dell'ufficio AI

Anche presso l'ufficio AI vengono create ulteriori risorse in termini di personale, garantendo per esempio che per la prevista collaborazione siano disponibili da entrambe le parti sufficienti risorse per i nuovi compiti e specialiste/i per i colloqui.

### 5.5 Convenzione di collaborazione

Per la collaborazione nel settore CMFP l'UFAS prescrive che l'ufficio AI stipuli per iscritto con il CMFP o con l'autorità a esso preposta una convenzione di collaborazione. Per strutturarla i partner si possono orientare sulla struttura raccomandata per la convenzione per le formazioni transitorie (vedere allegato; mandato / gruppo target / condizione per il sostegno finanziario / provvedimenti specifici / competenze /

obiettivo di risultato / inizio, durata e conclusione della soluzione transitoria cantonale / reporting / costi / sistema a posizioni tariffali / protezione dei dati / obbligo del segreto / entrata in vigore, durata, disdetta / firme).

## 5.6 Sfide

Nel gruppo di lavoro misto sono emerse come sfide le offerte CMFP sviluppate nei Cantoni, in quanto diversissime nei contenuti, e soprattutto il limite di età: la revisione «Ulteriore sviluppo dell'AI» prevede che le/i giovani possano approfittare delle nuove prestazioni di rilevamento tempestivo e, se del caso, di intervento tempestivo dell'AI a partire dal livello secondario II o dal 13° anno d'età. In alcuni Cantoni però le prestazioni del CMFP iniziano solo dopo il termine della scuola dell'obbligo.

Dagli accertamenti della CUAL presso l'UFAS risulta che in tali casi un ufficio AI può anche suddividere l'importo annuale che ha a disposizione per il CMFP, affidando il mandato a un altro ufficio cantonale già attivo nella scuola dell'obbligo, e remunerandolo per il lavoro. Quindi secondo l'UFAS in singoli casi è possibile il cofinanziamento di un CMFP che inizi dopo la scuola dell'obbligo, a condizione che l'importo a disposizione dell'ufficio AI sia sufficiente per garantire il rilevamento tempestivo nel settore obbligatorio da parte di un altro fornitore di prestazioni.

Per affrontare questa sfida gli uffici AI devono elaborare una specifica soluzione nel proprio Cantone assieme al CMFP. Questo è il motivo per cui si è rinunciato a stendere un modello di convenzione per la parte CMFP.

## 5.7 Reporting

L'UFAS prescrive agli uffici AI uno strumento per il reporting delle prestazioni CMFP. Il reporting è anche la condizione per l'erogazione dei mezzi finanziari per il CMFP. Pertanto per l'ufficio AI è importante che il CMFP o l'autorità cantonale ad esso preposta lavori con l'apposito modulo per il reporting o registri i dati necessari inviandoli all'ufficio AI.

## 6. Formazioni e soluzioni transitorie cantonali, offerte di avviamento alla professione nella Transizione

La collaborazione dell'AI con le formazioni transitorie (per la terminologia vedere il punto 4) si basa su un finanziamento soggettivo, vale a dire che in singoli casi l'ufficio AI può risarcire in base a una tariffa concordata la formazione transitoria per prestazioni aggiuntive dovute alla disabilità.

Per la collaborazione nel settore delle formazioni transitorie il gruppo di lavoro ha elaborato il modello di convenzione in allegato. Poiché l'organizzazione delle formazioni transitorie nei Cantoni è molto diversa, si deve chiarire esattamente chi sia il partner contrattuale dell'ufficio AI. Se dal punto di vista organizzativo la formazione transitoria non dipende direttamente dall'ufficio della formazione professionale (ad es. offerenti privati in rapporto di mandato con l'ufficio della formazione professionale), la convenzione deve essere stipulata con l'organo responsabile della formazione transitoria.



Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz  
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle  
Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale



## Allegato

**Modello di convenzione tra formazione transitoria/ufficio della formazione professionale  
e ufficio AI**

## **CONVENZIONE**

**tra**  
**UFFICIO CANTONALE AI**  
**e**  
**FORMAZIONI TRANSITORIE NELLA TRANSIZIONE I**  
**FINANZIATE DAL CANTONE**

**elaborata in comune da CUA I e CSFP**

## **Convenzione**

tra

**(inserire denominazione e indirizzo del fornitore di prestazioni)**

e

**Assicurazione federale per l'invalidità**  
rappresentata da  
**Ufficio AI (luogo)**  
**Via**  
**NPA, luogo**

riguardante il

## 1. Mandato

A partire dal 1° gennaio 2022 anche le persone che vengono accompagnate dall'AI possono partecipare a formazioni transitorie cantonali. Le offerte esistenti<sup>3</sup> vengono ampliate per includere provvedimenti calibrati sulle esigenze individuali della persona sostenuta dall'AI.

Si tratta di offerte che promuovono lo sviluppo personale e favoriscono la scelta della professione. Aiutano a colmare lacune scolastiche e a sviluppare le competenze personali e sociali rilevanti per il mondo del lavoro.

La presente convenzione regola i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti.

## 2. Gruppo target

Adolescenti e giovani adulti con problemi di salute<sup>4</sup> o problematiche complesse che (elenco cumulativo)

- soddisfano le condizioni del diritto a prestazioni dell'AI nel quadro della prima formazione professionale,
- hanno terminato la scuola dell'obbligo e non hanno ancora compiuto 25 anni,
- hanno bisogno di ulteriore sostegno per la preparazione a una formazione professionale e
- sono in grado di frequentare una formazione transitoria ampliata con specifici provvedimenti.

## 3. Condizione per il sostegno finanziario

L'ufficio AI cantonale può finanziare soluzioni intermedie solo se tali offerte soddisfano determinate condizioni.

Devono offrire ai giovani in questione (gruppo target) provvedimenti individuali, aggiuntivi e specifici, che servano per lo sviluppo e la maturazione individuali, per la scelta della professione, per colmare lacune scolastiche e sviluppare le competenze personali e sociali rilevanti per la formazione professionale di base.

- Per quanto possibile le offerte sono inserite nelle normali strutture cantonali anziché in scuole speciali o in un ambito protetto.
- Le prestazioni da fornire devono essere documentate nel regolare reporting (vedere cap. 8).

***Queste prestazioni specifiche e aggiuntive possono anche essere fornite da terzi. L'ufficio cantonale competente è responsabile per la qualità dell'offerta.***

#### 4. Provvedimenti specifici

Le basi legali dell'AI prescrivono che nella presente convenzione tra l'AI e l'offerente di una formazione transitoria cantonale vengano elencati i possibili provvedimenti specifici per il gruppo target. L'elenco non dovrebbe essere esaustivo per non escludere ingiustamente prestazioni che potrebbero essere utili a livello individuale.

- **Elenco di provvedimenti specifici nel Cantone XY / con la formazione transitoria cantonale**

#### 5. Competenza

Le procedure di valutazione e le strutture decisionali esistenti nei diversi Cantoni (di seguito si usa in modo sommario il termine «procedure di valutazione») sono diversissime. Queste strutture dovrebbero essere utilizzate anche nel quadro del gruppo target sopra citato. Anche l'ufficio AI dovrebbe essere opportunamente coinvolto, se non lo è già, nel processo di assegnazione. Il processo viene illustrato per esteso nell'allegato 1. Si dovrebbe tener conto delle seguenti competenze:

##### *Competenze ufficio AI:*

L'ufficio AI...

- in caso di minore età chiede il consenso di chi esercita la potestà di genitore o della/del rappresentante legale;
- annuncia la persona assicurata per la soluzione transitoria in base al processo di valutazione definito nell'allegato 1;
- archivia nel dossier AI la decisione di accoglimento o rifiuto dell'offerente della soluzione transitoria cantonale o dell'ufficio competente a prendere una decisione in base al processo di valutazione;
- partecipa ai bilanci della situazione durante l'esecuzione del provvedimento, è la persona di contatto in caso di problemi e offre sostegno nella ricerca di una soluzione occupazionale nel caso in cui il relativo sforzo ecceda le possibilità dell'offerente della soluzione transitoria.

##### *Competenze della formazione transitoria cantonale*

L'offerente della soluzione transitoria cantonale o l'ufficio autorizzato a decidere...

- dispone l'accoglimento o il rifiuto della persona annunciata e comunica per iscritto la decisione all'ufficio AI;
- organizza per la persona accolta periodici bilanci della situazione ai quali invita l'ufficio AI;
- informa l'ufficio AI sull'andamento, in particolare su difficoltà emergenti, come ad es. rilevanti problemi di salute, assenze di più giorni o aumento delle assenze, anomalie del comportamento e così via;
- in caso di onere molto elevato si occupa, unitamente all'ufficio AI, di cercare una soluzione occupazionale.

#### 6. Obiettivo di risultato

Integrazione delle persone assegnate dall'ufficio AI a una formazione professionale di base sul mercato del lavoro primario.

## 7. Inizio, durata e conclusione della soluzione transitoria cantonale

Inizio, durata e conclusione di una soluzione transitoria cantonale dovrebbero essere gestiti nel modo più flessibile possibile, si devono orientare da un lato sulle direttive cantonali e dall'altro sulle disposizioni legali dell'AI.

## 8. Reporting

Il reporting viene effettuato regolarmente in base alle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (modulo per il reporting) ed è la condizione per il versamento dei contributi aggiuntivi all'offerente della soluzione transitoria cantonale.

## 9. Costi

L'AI può cofinanziare formazioni transitorie cantonali. Si tratta di un finanziamento soggettivo.

Il sostegno finanziario si calcola nel seguente modo:

Tariffa pro capite usuale nel Cantone pagata all'offerente per un posto annuale	Contributo dell'AI per persone da essa annunciate per le quali occorrono provvedimenti aggiuntivi
CHF X	Max. CHF X / 3

Anche i costi normalmente fatturati a tutte le persone partecipanti a formazioni transitorie cantonali continuano a essere dovuti. Non sono autorizzati risarcimenti aggiuntivi a carico delle persone assicurate o dell'AI ai fornitori di prestazioni.

I mezzi finanziari impiegati sono destinati a essere utilizzati esclusivamente per la fornitura delle prestazioni.

Gli aiuti finanziari dell'AI non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il partner contrattuale deve quindi fatturare le tariffe senza IVA. Le fatture devono in ogni caso adempiere le direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nonché i requisiti formali comunicati dagli uffici AI. La fatturazione avviene in formato elettronico in base alle direttive sul sito web dell'AI:

[https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/Documents/Formulare/IV/Rechnungen/Deutsch\\_318.632\\_Rechnung\\_2018\\_r.pdf](https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/Documents/Formulare/IV/Rechnungen/Deutsch_318.632_Rechnung_2018_r.pdf)

Poiché la presente convenzione riguarda un finanziamento soggettivo, per un versamento occorrono i seguenti dati:

- NIF (numero di identificazione del fornitore) o GLN (Global Location Number)
- indirizzo dell'emittente della fattura con IBAN (numero di conto bancario internazionale)
- indirizzo della persona assicurata e suo numero d'assicurato (numero AVS)
- numero della comunicazione o decisione e indirizzo dell'ufficio AI ordinante

## 10. Sistema a posizioni tariffali

Si devono osservare le seguenti disposizioni della circolare CPIPr:

Provvedimenti	Posizioni tariffali	Tipo di rimborso	Tariffa di rimborso
Finanziamento aggiuntivo di formazioni transitorie cantonali	905.053.X	Importo forfettario (ad es.)	CHF

## 11. Protezione dei dati

L'offerente della formazione transitoria deve rispettare le norme di legge del diritto svizzero sulla protezione dei dati. Se il fornitore di prestazioni affida a terzi parte delle prestazioni deve essere rispettato l'art. 10a della legge sulla protezione dei dati (LPD).

## 12. Obbligo del segreto

Il fornitore di prestazioni è tenuto all'obbligo del segreto nonché a fornire informazioni secondo la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e la legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). Questo vale anche dopo la conclusione del provvedimento.

## 13. Entrata in vigore, durata, disdetta

La presente convenzione entra in vigore il x.xx.xxxx e ha una durata illimitata.

Entrambe le parti possono disdirla in qualsiasi momento con un preavviso di 12 mesi. Nel caso in cui sorgano problemi le parti si impegnano a segnalarli tempestivamente, trovandovi una soluzione di comune intesa.

### Ufficio AI, luogo, data

Nome Cognome  
Funzione

Nome Cognome  
Funzione

### Offerente formazione transitoria, luogo, data

Nome Cognome  
Funzione

Nome Cognome  
Funzione

### Destinatari, copie

– Verranno stilati due originali della presente convenzione; ognuna delle parti contraenti ne conserverà un esemplare.



Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz  
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle  
Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale

*IV-STELLEN-KONFERENZ  
CONFERENCE DES OFFICES AI  
CONFERENZA DEGLI UFFICI AI  
CONFERENZA DILS UFFIZIS AI*

